



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.27/2011 DEL 12/07/2011**

**"LEGGE REGIONALE N.23 DEL 13 DICEMBRE 2004 -  
"RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA  
RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI" - MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI"**





## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Attività Economiche Consumatori

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### **SDL: Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" – modifiche ed integrazioni.-**

Con legge 23 dicembre 2004, n. 23 la Regione Puglia ha approvato la "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" ai sensi del Titolo V della Costituzione esercitando la propria competenza esclusiva in materia recependo, tuttavia, tutti i principi sanciti dalle leggi dello stato di cui al D.lgs 11.2.1998, n. 32 e all'art.19 della legge 5.3.201, n. 57, al fine si assicurare la qualità e l'efficienza del servizio di distribuzione dei carburanti, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione ed ammodernamento della rete con l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.

La legge è stata completata da due regolamenti regionali che hanno dato piena attuazione alla nuova disciplina:

- 1) Regolamento Regionale 6.4.2005, n. 19 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete autostradale e raccordi autostradali;
- 2) Regolamento Regionale 10.2.2006, n. 2 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria.

Dopo un primo periodo di applicazione della normativa regionale relativa alla rete stradale ordinaria (l.r. 23/04 e r.r. 2/2006) è intervenuta da parte della Comunità Europea una procedura di infrazione (n. 2004/4365, ex art. 226 del Trattato CE), nei confronti dello Stato a causa della normativa esistente, risultando la stessa in contrasto con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE che prevedono la libertà di stabilimento all'interno dell'unione Europea. La stessa procedura si è completata con il parere motivato datato 27.6.2007 nel quale sono state osservate le seguenti violazioni:

- a) *La condizione che subordina l'apertura di nuove stazioni di servizio al rispetto delle condizioni di programmazione del mercato;*



- b) *Gli obblighi strutturali imposti alle nuove stazioni di servizio: obblighi di superficie minima e di attività commerciali integrative ("non oil")*
- c) *Le distanze minime commerciali tra impianti;*
- d) *Le restrizioni relative agli orari di apertura;*
- e) *La necessità di iscrizione all'albo del tecnico che rilascia l'autocertificazione relativa agli impianti.*

La Commissione "Attività Produttive" della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 4 giugno 2008 ha approvato un documento di indirizzi comuni delle regioni per l'innovazione della rete distributiva dei carburanti e per l'adeguamento delle varie leggi regionali ai rilievi sollevati dalla C.E. e, successivamente, il Governo Italiano ha emanato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito poi dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

L'art. 83-bis della legge 133/08 ha previsto tra l'altro sostanziali modifiche alla normativa inerente la distribuzione dei carburanti ed in particolare:

- a) il comma 17, ha stabilito che "al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi";
- b) il comma 20, ha reso operativa, per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, la facoltà di aumentare l'orario massimo di servizio fino al cinquanta per cento dell'orario minimo;
- c) il comma 21, ha affermato che le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini.

Tali norme ricadono nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione e, costituiscono principi generali in materia di concorrenza.



In relazione alle nuove disposizioni nazionali inerenti la liberalizzazione, il Servizio Attività Economiche Consumatori ha provveduto a fornire ampia comunicazione ai Comuni della Puglia avviando contestualmente la procedura per l'adeguamento della L.R. 23/04 e del r.r. n. 2/2006 alla luce dei principi della concorrenza previsti dall'art. 83 bis della L. 133/08.

Nel proporre la modifica della normativa si è anche tenuto conto della opportunità di installare un prodotto eco-compatibile sui nuovi impianti, considerata la sempre maggiore diffusione di veicoli alimentati a gas (metano o gpl) e, tenuto conto che Stato, Regioni e Province Autonome già da molti anni e con diversi interventi incentivano tale utilizzo.

Ciò trova conferma nei documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (21.5.2009) relativamente alla circostanza che la scarsa diffusione di veicoli pubblici e privati alimentati da carburanti eco-compatibili trova storicamente causa nella lacunosa rete distributiva di metano e gpl e ne deriva che la previsione dell'obbligo dell'utilizzo dei carburanti eco-compatibili deve essere letta esclusivamente nell'ottica della tutela ambientale e della tutela della salute pubblica.

Per le succitate motivate esigenze ambientali cui si ricollega l'evoluzione del parco veicoli circolanti di metano o gpl, è evidente quindi che anche la rete distributiva sia orientata verso caratteristiche di maggior modernità ed efficienza non solo per i consumatori ma per tutti i cittadini e l'ambiente.

La rivisitazione della L.R. 23/04 e le modifiche apportate all'allegato SDL attengono quindi a:

- 1) Dare un significativo ulteriore impulso alla diffusione della rete degli impianti eco-compatibili, anche in considerazione degli investimenti in atto per la trasformazione dei veicoli privati a metano e a gpl prevedendo che tutti i nuovi impianti oltre ai prodotti convenzionali benzina e gasolio devono essere dotati di almeno un prodotto a basso impatto ambientale (metano o gpl), compatibilmente con le norme vigenti in materia di sicurezza, fiscali, urbanistiche ed ambientali.
- 2) Prevedere idonee condizioni di lavoro e di sicurezza per gli addetti agli impianti, attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza, la previsione di un locale per il ricovero del gestore e la realizzazione di pensiline per la copertura delle zone di rifornimento;
- 3) Assicurare un idoneo servizio agli automobilisti, anche in condizioni di disabilità;
- 4) promuovere l'efficienza e l'autosufficienza energetica degli impianti di distribuzione carburanti, in coerenza con le politiche regionali in materia di utilizzo delle fonti energetiche;
- 5) Operare un'ulteriore semplificazione amministrativa, anche per quanto riguarda la fase di modifica e ristrutturazione degli impianti e agevolare l'aumento della capacità di stoccaggio

degli impianti al fine di assicurare agli utenti la continuità del servizio con la riduzione dell'inquinamento derivante dai mezzi di trasporto impiegati nel rifornimento degli impianti;

Si da atto che ai sensi dell'art. 21 della l.r. 23/04 in data 25.6.2008, 24.11.2008 e 19.1.2009 è stata regolarmente convocata e sentita la commissione consultiva regionale carburanti che ha elaborato, d'intesa con gli Uffici regionali, un documento unitario per la definizione dello Schema di Disegno di Legge di modifica della l.r. 23/04.


Lo SDL che qui si ripropone è stato già approvato in data 26.5.2009 dalla Giunta Regionale nella precedente legislatura e trasmesso alla relativa Commissione Consiliare competente. Poiché la IV Commissione Consiliare non lo ha mai esaminato lo stesso è decaduto per termine della legislatura.

Il medesimo SDL è stato sottoposto ulteriormente all'esame della commissione consultiva regionale carburanti nella seduta del 16 maggio 2011 che ha nuovamente condiviso il testo.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della l.r.28/01

Visto:

Il Dirigente  
Servizio Attività Economiche Consumatori  
Dr. Pietro Trabace




N.O.

Il Direttore  
Area Politiche per lo Sviluppo e l'Innovazione  
Avv. Davide Pellegrino



L'assessore allo Sviluppo Economico  
Avv. Loredana Capone



## SCHEMA DISEGNO di LEGGE

**Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” – modifiche ed integrazioni.-**

### **Art. 1**

**Modifiche all’art. 1** (Oggetto e finalità)

Al comma 1. lettera a) dopo la parola “*l’efficienza*” aggiungere le parole “... e *l’adeguatezza*”.

Al comma 1. dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: “**e) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili**”.

### **Art. 2**

**Modifiche all’art. 2** (Articolazione dell’intervento regionale)

L’alinea del comma 1. è così sostituita: “ **1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:**”

Al punto 3) della lettera a) del comma 1., dopo le parole “*definizione delle tipologie*” aggiungere le parole: “**..., dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli ...,**” eliminando le parole “**superfici e distante da**”.

Il punto 5) della lettera a) del comma 1. è così sostituito: “**5) determinazione orario omogeneo regionale;**”

### **Art. 3**

**Modifiche all’art. 3** (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)

Al comma 1. dopo le parole “... *rilascio delle autorizzazioni per*” aggiungere le parole “**la realizzazione,**”.

Al comma 1. dopo le parole “... *per i nuovi impianti,*” eliminare le parole “**per le modifiche o l’ammodernamento degli stessi**”.

Al comma 2. dopo la parola “*contestuale*” eliminare le parole “... **o successiva**”.

### **Art. 4**

**Modifiche all’art. 4** (Tipologie e attività commerciali integrative)

Al comma 1. eliminare la congiunzione “**e**” tra le parole “*benzina*” “*gasolio*”.

Al comma 1. dopo la parola “*gasolio*” è aggiunto il seguente periodo:

“**e di un prodotto eco-compatibile (gpl o metano)**”.

Alla fine del comma 1. aggiungere il seguente periodo:

“**Gli stessi possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio**”.

Al comma 2. tra le parole “*possono*” ed “*essere*” inserire la parola “**inoltre**”.



## SCHEMA DISEGNO di LEGGE

### **Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” – modifiche ed integrazioni.-**

Al comma 2. “all’automobile ed all’automobilista” aggiungere le parole “**autolavaggio, aut parking, officine**”.

Al comma 2. dopo le parole “(Nuova disciplina del Commercio)”, eliminare la parola “**nonché**”.

Al comma 2. dopo le parole “... attività non oil” aggiungere le parole “, **ad esclusione delle rivendite di tabacco,**”.

Al comma 2. dopo le parole “... in deroga alle norme di” aggiungere le parole “**programmazione di**”.

Al comma 2. dopo le parole “... previste dal comma 2” aggiungere le parole “, **rilasciate in deroga alle norme di programmazione di settore,**”

Dopo il comma 3. aggiungere il seguente comma:

**“3 bis. Il regolamento di cui all’articolo 2, lettera a) potrà prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli”.**

**Il comma 5. è eliminato.**

#### **Art. 5**

**Modifiche all’art. 5 (Modifica e ristrutturazione degli impianti)**

Il comma 2. è così sostituito:

**“2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici ed artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”**

**I commi 3. e 4. sono eliminati.**

Al comma 5. sostituire la parola “(VV.FF.)” con le parole “(VV.F.)” e le parole “...all’Ufficio tecnico di finanza (UTF)” con le parole “**all’Ufficio delle Dogane**”.

#### **Art. 6**

**L’art. 6 (Impianti stagionali) è eliminato**

#### **Capo III**

**Impianti gpl, metano, ad uso privato, contenitori mobili, impianti marini e autostradali**

Il titolo del Capo III è così sostituito

#### **Capo III**



## SCHEMA DISEGNO di LEGGE

**Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” – modifiche ed integrazioni.-**

**Impianti autostradali, impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili, impianti marini, contenitori mobili, ed impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate**

### **Art. 7**

**L'art. 7 (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) è eliminato**

### **Art. 8**

**Modifiche all'art. 10 (impianti marini)**

Al comma 1. sostituire le parole “...a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici” con le parole “**in deroga ai requisiti dell'art. 4**”

**Il comma 3. è eliminato.**

### **Art. 9**

**Modifiche all'art. 11 (Autorizzazione al prelievo di carburanti)**

Al comma 2. sostituire le parole “...dell'utilizzo” con le parole “**all'utilizzo**”.

### **Art. 10**

**Modifiche all'art. 13 (Sospensione dell'esercizio)**

Al quarto rigo del comma 3. sostituire la parola “sei” con la parola “**dodici**”.

Al quinto rigo del comma 3. sostituire la parola “sei” con la parola “**dodici**”.

### **Art. 11**

**Modifiche all'art. 14 (Decadenza dell'autorizzazione)**

Alla fine del comma 2 aggiungere:

- “d) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;**
- e) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi.”**

### **Art. 12**

**Modifiche all'art. 15 (Trasferimento della titolarità)**

Al comma 1. eliminare le parole “...e all'UTF” e sostituire con le parole “, **all'Ufficio delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F.**”.

Al comma 2. sostituire le parole “...di proprietà” con le parole “**della titolarità**”.

### **Art. 13**

**Modifiche all'art. 16 (Collaudo)**





## SCHEMA DISEGNO di LEGGE

### **Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” – modifiche ed integrazioni.-**

Al comma 1. eliminare le parole “...e le modifiche apportate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettere c) ed f)”.

Al comma 2. dopo le parole “...Commissione composta” eliminare la parola “almeno”.

Al comma 2. sostituire le parole “...VV.FF. e dell’UTF” con le parole “**VV.F., dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL,**”.

Al comma 2. sostituire le parole “del Servizio regionale” con “**della P.O.**”

#### **Art. 14**

##### **Modifiche all’art. 17 (impianto ed esercizio provvisorio)**

Al comma 1. eliminare le parole “...nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo”.

Alla fine del comma 1. dopo le parole “...centottanta giorni” aggiungere le parole “, **secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2 lett. a)**”.

**Il comma 2. è eliminato.**

#### **Art. 15**

##### **Modifiche all’art. 18 (Termini per ultimazione dei lavori)**

Al comma 1. le parole “...di un anno” sono sostituite dalle parole “**di due anni**”

Al comma 2. la parola “...sei” è sostituita con la parola “**dodici**”.

#### **Art. 16**

##### **Modifiche all’art. 19 (Commissione consultiva regionale carburanti)**

Al comma 2. sostituire la parola “...VV.FF.” con la parola “**VV.F.**” e la parola “...UTF” con le parole “**Uffici delle Dogane**”.

#### **Art. 17**

##### **(Decorrenza dei termini e disposizioni attuative)**

**“1. Le norme contenute nel regolamento regionale n. 2 del 10.1.2006 restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all’art. 83 bis della legge 133/2008”.**

**“2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione”.**

**“3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti”.**

